



COMUNE DI SANT'ANTONIO ABATE
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
P. ^{zza} Don Mosè Mascolo - CAP 80057 - C.F. 82007270638
Tel: 081/3911211 – Fax: 0818797793
PEC: protocollo.comunesantantonioabate@pec.it

Ordinanza N.	51
Data di registrazione	17/06/2025

OGGETTO:	DISCIPLINA RELATIVA ALLA ACCENSIONE DI FUOCHI D'ARTIFICIO E SIMILI, SIA LIBERI CHE SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE DEL SINDACO, ATTIVA SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE.
-----------------	---

IL SINDACO

PREMESSO CHE soprattutto nella stagione estiva, è consuetudine l'accensione di fuochi d'artificiali sul territorio comunale (in aree private e pubbliche), sia di quelli soggetti ad autorizzazione ai sensi ex art. 57 TULPS sia quelli di libera vendita, anche in orari notturni, dovuti alla celebrazione di manifestazioni e cerimonie nei pressi di ristoranti.

DATO ATTO CHE detta pratica rappresenta causa di disagio ed oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, soprattutto nei casi in cui essa si manifesta in orari notturni, causando pertanto forte disturbo alla quiete e al riposo.

DATO ATTO pertanto che, il fracasso e gli effetti luminosi provocati dall'accensione di fuochi d'artificio, non solo provocano disturbo della quiete pubblica ma, creano in soggetti più fragili, quali bambini, anziani ed ammalati, reazioni di disagio psichico-fisico.

RICHIAMATO l'art. 50 comma 5 del D.lgs. 267/2000, il quale prevede che “...Il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti”.

RITENUTO di dover intervenire al fine di far cessare dette attività moleste mediante una limitazione degli orari nell'attività di sparo di fuochi pirotecnici quando consentito dalla normativa vigente.

VISTA la circolare 11/01/2001 n. 559 del Ministero dell'Interno, recante disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali e simili, autorizzata ai sensi dell'art. 57 del TULPS.

VISTI

I poteri attribuiti dal comma 5 dell'articolo 50 del D.lgs 267/2000,
L'art. 659 del c.p. (*Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone*),
La legge 24/11/1981 n. 689,
La legge 24/07/2008 n. 125,
La legge 15/07/2009 n. 94.

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

ORDINA

Con decorrenza immediata, **IL DIVIETO di accensione di fuochi d'artificio e simili** (sia quelli soggetti ad autorizzazione ai sensi ex art. 57 TULPS sia quelli di libera vendita), **su tutto il territorio comunale, dalle ore 23.30 alle ore 07.00**, ai fini della salvaguardia dell'integrità fisica della popolazione e per la sicurezza urbana, finalizzata al rispetto delle norme che regolano la convivenza civile e la coesione sociale.

AVVERTE che la violazione delle prescrizioni contenute al punto precedente della presente Ordinanza Sindacale è soggetta, per ciascuna violazione accertata, alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 250,00 in deroga al comma 1 art. 16 della legge n. 689/1981 per espressa previsione della Delibera di Giunta Comunale n. 211 del 25/10/2011, adottata ai sensi del comma 2 dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.

L'accertamento delle violazioni comporta l'avvio delle procedure di revisione dei provvedimenti autorizzatori o degli assenti nei confronti della attività ove si svolgono manifestazioni in dispregio della presente ordinanza allo scopo di pervenire alla revoca delle stesse, ex art. 21 quinquies della legge 7 agosto 1990 n° 241, per sopravvenuti motivi di turbamento della sicurezza urbana; ai fini della conclusione dei procedimenti amministrativi di revoca non è necessario attendere la conclusione dei procedimenti sanzionatori e dei relativi gravami, assumendo per il trasgressore, la contestazione o notifica del verbale, valore di comunicazione di avvio del procedimento.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio, come per legge e sul sito Amministrazione Trasparente;

Che ne sia data opportuna diffusione alla cittadinanza, in particolare alle attività commerciali, agli esercizi pubblici, ai comitati organizzatori di feste e sagre e che venga pubblicato sul sito internet ufficiale del Comune;

Di inviare la presente Ordinanza all'Ufficio di Polizia Municipale ed alla locale Stazione dei Carabinieri, al Commissariato PS di Castellammare di Stabia, affinché vigilino sull'osservanza della stessa.

SI SPECIFICA CHE tale provvedimento resta valido sino all'adozione di eventuali ulteriori determinazioni.

AVVERSO il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di affissione all'albo pretorio del Comune, oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per i soli motivi di legittimità, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o della piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

FORMULA ESECUTIVA

Chiunque a cui spetti, per legge, in relazione alle competenze in materia di polizia amministrativa, è comandato per l'esecuzione della parte precettiva del presente provvedimento.

Sindaco

Ilaria Abagnale / InfoCert S.p.A.